

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 06.11.2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 31.03.2019- l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di commissioni non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 823,14, oltre spese legali, nonché gli eventuali interessi pagati illegittimamente nel caso in cui "il tasso di interesse applicato sia stato superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura".

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito che nessun ulteriore rimborso sarebbe dovuto per le commissioni finanziarie, indicate in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI; nello specifico, tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva" (pari ad euro 1.452,60), che non possono essere retrocessi al cliente in conseguenza della loro natura intrinsecamente up front. Le attività cd. recurring sarebbero indicate come "spese di riscossione rata" riferite "a componenti rapportate alla durata del finanziamento", da restituirsi al cliente in caso di estinzione anticipata in misura pari al rapporto tra il costo di ciascuna rata per il numero residuo delle stesse; pertanto, in sede di conteggio estintivo è già stato riconosciuto per questa voce di costo l'importo di euro 117,64calcolato secondo il criterio pro-rata temporis. Con riferimento alla richiesta di restituzione integrale degli



interessi nell'ipotetica applicazione di tassi usurari, l'intermediario ha rilevato che il TEG calcolato sul finanziamento in esame, pari al 11,97%, risulta inferiore al tasso soglia fissato nel periodo di riferimento per la categoria di finanziamenti nella quale rientra il contratto in esame, pari al 18,30%. In ultimo, l'intermediario ha sostenuto che l'istanza di refusione delle spese legali non possa trovare accoglimento considerata la natura alternativa del procedimento, di norma instaurato senza il ministero di un difensore. L'intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, relativamente alla domanda di restituzione integrale degli interessi in ragione dell'ipotizzata, ma non provata, circostanza di un superamento del tasso-soglia relativo al finanziamento in contestazione e di là dalla considerazione per cui una domanda così formulata esige un non consentito intervento consulenziale dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., tra le tante, ABF Collegio di Napoli, dec. n. 8680/2016), condivide le osservazioni nel merito formulate dall'intermediario. La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.

Quanto alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, segnatamente al rimborso di parte degli oneri commissionali, il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ciò premesso, e considerato che non vi è domanda restitutoria di costi up front, il Collegio, con riguardo alle voci di costo c.d. recurring, cioè le commissioni intermediario (tale ritenuta nella sua formulazione sulla scorta dei consolidati orientamenti dei Collegi), ritiene che spetti al ricorrente l'importo di euro 823,14.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 823,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO